

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,  
composta dai magistrati:

dott. Renzo P. Pacher	Presidente
dott. Bernhard Lageder	Consigliere relatore
dott. Johann Pichler	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei procedimenti elettorali in grado di appello iscritti a ruolo ai nn.  
172/2004 R.G. e 177/2004 R.G., tra di loro riuniti, di cui il primo  
promosso

da

Girardi Rolando, Lobis Markus, Troger Christian, Senoner Klaus  
Robert, Comploi Hubert, Martini Toni, Berger Karl, Gruber Johann,  
Michaeler Hans-Jörg, Siller Rudolf, Unterhuber Anton Franz e  
Weissteiner Ferdinand Oswald, tutti rappresentati e difesi in  
giudizio dagli Avv.ti Beatrice Tomasoni e Silvia Zancanella con  
studio in Trento, per procura a margine del ricorso in appello,

appellanti

contro

Durnwalder dott. Luis, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv.  
Gerhard Brandstätter con studio in Bolzano, per procura a margine  
del controricorso in primo grado,

appellato

nonché contro

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano,

appellato

nonché contro

il Presidente *pro tempore* del Consiglio Provinciale di Bolzano e il  
Presidente *pro tempore* del Consiglio Regionale del Trentino-Alto  
Adige/Südtirol,

appellati contumaci,

e il secondo promosso

dal

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano,

appellante

contro

Girardi Rolando, Lobis Markus, Troger Christian, Senoner Klaus  
Robert, Comploi Hubert, Martini Tom, Berger Karl, Gruber Johann,  
Michaeler Hans-Jörg, Siller Rudolf, Unterhuber Anton Franz e  
Weissteiner Ferdinand Oswald, tutti rappresentati e difesi in  
giudizio come sopra,

appellati

nonché contro

Durnwalder dott. Luis, rappresentato e difeso in giudizio come  
sopra,

appellato

nonché contro

il Presidente *pro tempore* del Consiglio Provinciale di Bolzano e il Presidente *pro tempore* del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol,

appellati contumaci

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 808/2004 dd. 19-24/8/2004 del Tribunale di Bolzano; ricorso in materia elettorale.

Cause riunite all'udienza del 27/10/2004 e decise all'udienza del 28/7/2006, con lettura della parte dispositiva della sentenza, sulle seguenti conclusioni delle parti:

**a) degli appellanti Girardi+10:**

come in ricorso in appello: *“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e per l'effetto annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 808/04 depositata in data 24/8/2004, con conseguente: - annullamento e/o disapplicazione dell'impugnata delibera consiliare; -dichiarazione che – in base all'articolo 11, comma1, lett. c), Testo coordinato delle disposizioni legislative e regolamentari per l'elezione del consiglio regionale (L.R. n. 7/1983 e segg., richiamato dall'art. 1 L.P. Bolzano n. 4/2003) – il dott. Luis Durnwalder, in quanto consigliere di amministrazione della Sadobre s.p.a., a capitale maggioritario della Provincia autonoma di Bolzano, era in eleggibile alle elezioni provinciali di Bolzano del novembre 2003, non essendosi dimesso da detta carica nel prescritto termine anteriore allo svolgimento delle elezioni, e quindi dichiararlo decaduto di diritto, sin dall'origine, dalla carica di*

*consigliere provinciale e regionale attualmente rivestita. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;*

**b) dell'appellante Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, nel presente grado rappresentato dal Procuratore Generale:**

*come in atto d'appello: “Chiede che la Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, voglia, in totale riforma dell'appellata sentenza, previa delibazione di rilevanza ai fini del presente giudizio, dichiarare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 co. 1 legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 14 marzo 2003 n. 4 e art. 11 legge regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 8 agosto 1983 n. 7, recante "altre cause di ineleggibilità" alla carica di consigliere regionale e provinciale, per violazione delle norme costituzionali analiticamente elencate nella parte motiva del presente atto”;*

**c) dell'appellato dott. Luis Durnwalder:**

*come in controricorso: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, 1) In via preliminare, disporre la riunione dei due procedimenti d'appello. 2) Nel merito, rigettare l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano e dei cittadini elettori indicati in epigrafe, per i suesposti motivi. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, CAP e IVA”.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso *ex artt. 9/bis e 82 d.p.r. 16/5/1960, n. 570*, depositato il 21/7/2004, Girardi Rolando, Lobis Markus, Troger Christian, Senoner Klaus Robert, Comploi Hubert, Martini Toni, Berger Karl, Gruber Johann, Michaeler Hans-Jörg, Siller Rudolf, Unterhuber Anton Franz e Weissteiner Ferdinand Oswald, tutti nella loro veste di cittadini iscritti nelle liste elettorali di comuni della Provincia di Bolzano e per l'effetto chiamati a partecipare alle elezioni del Consiglio Provinciale di Bolzano indette per il giorno 26/10/2003 e sfociate nell'elezione a consigliere provinciale di Durnwalder dott. Luis, poi convalidata dal Consiglio Provinciale in data 8/6/2004, adivano il Tribunale di Bolzano e chiedevano che il predetto consigliere Durnwalder fosse dichiarato decaduto di diritto, sin dall'origine, dalla relativa carica per aver ricoperto, da diversi anni e fino al 14/5/2004 – ossia, fino alla scadenza naturale della relativa carica sociale assunta per il triennio 2001/2003 –, la qualifica di membro del consiglio di amministrazione della Sadobre s.p.a. con sede in Campo di Trens (BZ), della quale la Provincia Autonoma di Bolzano era socia con una quota di partecipazione eccedente il 50%, e per essersi così trovato, alla data dell'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature, nella situazione di ineleggibilità prevista dal combinato disposto degli artt. 10 e 11, comma 1 lett. c), della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol dell'8/8/1983, n. 7, recepita dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale di Bolzano 14/3/2003, n. 4.

Costituendosi in giudizio, il consigliere Durnwalder contestava la fondatezza dell'avversaria domanda e deduceva che la carica di membro del consiglio di amministrazione della Sadobre s.p.a. da esso rivestita non era stata sufficiente a produrre la denunciata situazione di conflitto, in quanto l'art. 11, comma 1 lett. e), l. reg. n. 7/1983 invocato dai ricorrenti, per il dato testuale e per la sua collocazione sistematica in seno all'impianto normativo, era venuto a disciplinare esclusivamente la posizione dell'amministratore o dirigente che nel contempo avesse ricoperto la qualifica di legale rappresentante di società per azioni con partecipazione maggioritaria dell'ente (Regione o Provincia) ed era anche stato conformemente e ripetutamente interpretato ed applicato dal competente Consiglio Regionale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, da varie legislature, in una serie di altri casi del tutto analoghi. Richiamando l'insegnamento di Corte Cost. n. 129 del 21/5/1975, sosteneva inoltre che la situazione di conflitto doveva essere ricostruita quale ipotesi di ineleggibilità affievolita che, quanto al meccanismo di rimozione della situazione, era assimilabile ad una causa di incompatibilità, nel caso di specie rimossa tempestivamente in seguito alla cessazione dalla carica di membro del consiglio di amministrazione della Sadobre s.p.a., in data 14/5/2004, seguita dalla comunicazione, in data 19/5/2004, alla Commissione di convalida del Consiglio provinciale, nonché dalla conforme delibera di convalida, adottata dal Consiglio Provinciale l'8/6/2004. Chiedeva dunque il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

L'adito Tribunale con sentenza n. 808/2004 del 19-24/8/2004 rigettava la domanda proposta dai ricorrenti a spese interamente compensate fra le parti, fondando la propria pronuncia sulla sopra citata sentenza n. 129/1975 della Corte Costituzionale e pervenendo alla conclusione che la qualifica di membro del consiglio di amministrazione della Sadobre s.p.a. ricoperta dal Durnwalder avesse integrato una semplice causa di incompatibilità accostabile a quelle disciplinate dal successivo art. 12 e, nel caso di specie, venuta meno in epoca pacificamente anteriore al momento in cui era stata deliberata la convalida dell'elezione del predetto consigliere. Riteneva, infine, assorbita la questione interpretativa relativa alla previsione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 11 con riguardo all'individuazione del tipo di cariche nelle società per azioni con capitale maggioritario della Regione o delle Province, in conflitto con la qualità di consigliere regionale e provinciale, consistente nel quesito, se all'uopo fosse stata sufficiente la qualità di semplice membro del consiglio di amministrazione (come sostenuto dai ricorrenti), oppure se fosse stata richiesta anche la qualifica di rappresentante legale della società (come sostenuto dalla difesa del Durnwalder).

Avverso tale sentenza proponevano appello i cittadini elettori originari ricorrenti, con atto depositato il 13/9/2004, censurando la validità dell'interpretazione offerta dai primi giudici e sostenendo che una corretta lettura della norma avrebbe imposto l'inquadramento della fattispecie, anche perché testualmente definita

di ineleggibilità, fra quelle disciplinate dall'art. 10 l. reg. n. 7/1983. Chiedevano dunque, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi la decadenza del dott. Durnwalder dalla carica di consigliere provinciale per essere versato nella denunciata situazione di ineleggibilità al momento della presentazione delle candidature per le elezioni provinciali del novembre 2003, con ogni pronuncia consequenziale.

Con atto depositato il 21/9/2004 proponeva autonomo appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, contestando la soluzione interpretativa percorsa dal Tribunale in aderenza alla pronuncia additiva della Consulta di cui alla sent. n. 129/1975. Per l'ipotesi che la posizione del consigliere Durnwalder non fosse ritenuta sussumibile sotto le norme dettate a disciplina delle ineleggibilità, sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, l. prov. n. 4/2003 e 11 l. reg. n. 7/1983, in quanto lesivo del principio della ragionevolezza e venuto a risultare praticamente inapplicabile per la mancata previsione di un termine di rimozione della situazione di conflitto, ossia per ragioni sostanzialmente identiche a quelle già valutate, seppure con riferimento a una diversa legge, statale ed intervenuta in materia analoga, con la sopra citata pronuncia n. 129/1975 Corte Cost.

Costituendosi in fase di gravame, l'appellato consigliere Durnwalder contestava la fondatezza degli interposti appelli,

chiedendone il rigetto e riproponendo espressamente tutte le eccezioni e difese già svolte in primo grado.

A cause di appello già pendenti il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol approvava la l. reg. 29/9/2004, n. 3 (intitolata “*interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7*”), il cui articolo unico (intitolato “*Interpretazione autentica*”) testualmente recitava: “*1. Nell' articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, le espressioni "amministratori o dirigenti", ovunque ricorrano, sono riferite esclusivamente a soggetti titolati alla rappresentanza esterna dell'ente o società. 2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione*”). Tale legge, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41/I-II del 12/10/2004, entrava in vigore il 27/10/2004, ossia lo stesso giorno per il quale era stata fissata l'udienza di discussione nelle due cause d'appello, poi riunite.

Questa Corte, in accoglimento delle relative eccezioni di incostituzionalità sollevate dagli appellanti cittadini elettori, con ordinanza dd. 3-8/11/2004 dichiarava rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo unico della citata l. reg. n. 3/2004, per ritenuto contrasto: *a)* con gli artt. 4, 25 e 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con d.p.r. 31/8/1972, n.

670, come modificato per effetto della l. cost. 31/1/2001, n. 2, in quanto intervenuta in materia sottratta alla potestà legislativa della Regione e devoluta a quella delle Province autonome di Trento e di Bolzano; b) con gli artt. 3, 51 e 102 Cost., in quanto, imponendo una data interpretazione delle norme disciplinanti le cause di ineleggibilità a consigliere provinciale, ed essendo stata approvata in pendenza di un giudizio elettorale vertente sulla sussistenza di una causa di ineleggibilità a consigliere provinciale, violava i principi della ragionevolezza, della tutela dell'affidamento e della certezza dell'ordinamento giuridico, e rispondeva all'intento di vincolare il giudice ad assumere una determinata decisione in specifiche ed individuate controversie. Rimetteva dunque gli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il presente giudizio.

La Consulta con sentenza n. 232 del 5-16/6/2006, sulla premessa della qualificazione effettiva dell' articolo unico della l. reg. n 3/2004 come norma di interpretazione autentica e dunque munita di efficacia retroattiva, rilevava come l' art. 4, comma 1, l. cost. n. 2/2001, modificando l'art. 47 dello Statuto speciale, avesse attribuito alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza legislativa circa *“la forma di governo della Provincia e, specificamente, le modalità di elezione del Consiglio Provinciale del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette*

*cariche*”, e come in forza del novellato art. 25 dello Statuto speciale il Consiglio regionale ormai costituisse mera derivazione dei Consigli Provinciali delle due Province autonome. Riteneva, poi, che in virtù della disciplina transitoria contenuta nell'art. 4, comma 4, della citata l. cost. – a tenore della quale “*nella Provincia autonoma di Bolzano fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato art. 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti*” – al Consiglio regionale fosse stata sottratta, con efficacia immediata, la potestà legislativa in materia (e ciò, a prescindere dall'esercizio da parte delle Province autonome di tale potestà, sfociato per la Provincia di Bolzano nell'emanazione, con il procedimento legislativo rafforzato di cui al novellato art. 47, della l. prov. n. 4/2003). Rilevava, infine, che una legge di interpretazione autentica, in quanto espressione della potestà legislativa, potesse “*provenire soltanto dall'organo attualmente investito di tale potestà, senza che in alcun modo rilevi la qualità di "autore" della legge interpretata*” (v. p. 22 della sent. della Consulta). Acclarava dunque l'illegittimità costituzionale del citato articolo unico della legge regionale d'interpretazione autentica n. 3/2004, per difetto di competenza legislativa dell'organo legiferante, dichiarando assorbite le questioni di costituzionalità sollevate in riferimento agli artt. 3, 51 e 102 Cost.

Gli elettori appellanti con ricorso depositato il 22/6/2006 riassumevano il giudizio.

Notificatosi il ricorso col pedissequo decreto, si costituiva il consigliere Durnwalder, riproponendo le proprie eccezioni e difese ed aderendo in via subordinata – qualora non venisse confermata la tesi ricostruttiva dei primi giudici, di sostanziale riconduzione delle fattispecie disciplinate dall'art. 11 l. reg. n. 7/1983 nell'alveo delle incompatibilità – alle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, l. prov. n. 4/2003 e 11, comma 1 lett. c), l. reg. n. 7/1983, già sollevate dal Pubblico Ministero nel proprio atto di gravame. In via ulteriormente subordinata – qualora venisse accolta la tesi interpretativa dei ricorrenti, secondo cui sarebbero ineleggibili a consiglieri provinciali i semplici membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni con capitale maggioritario della Provincia, a prescindere dalla loro qualità di rappresentanti legali –, sollevava un'ulteriore questione di costituzionalità del citato disposto normativo, sotto il profilo della diversità di disciplina rispetto a quella vigente per il consiglieri provinciali di Trento, lamentando la violazione degli artt. 2, 3 e 51 Cost.

Nella fase di riassunzione, si costituiva pure il Procuratore Generale.

In esito alla discussione svolta all'odierna udienza, questa Corte decideva le cause dando lettura della parte dispositiva della sentenza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi gli appelli sono infondati e l'impugnata sentenza va confermata, seppure sulla base di una motivazione diversa da quella sviluppata dai primi giudici.

1. In linea di fatto è pacifico che il consigliere provinciale dott. Durnwalder, a ciò designato della Provincia unitamente ad altre due persone, sin dal 1986 – da quando la Provincia autonoma di Bolzano era entrata nella società per una quota del 30% – era membro del consiglio di amministrazione della Sadobre s.p.a. (composto da dieci persone), senza deleghe e funzioni di rappresentanza. Da ultimo, era stato confermato in tale carica in data 11/5/2001 per la durata di tre esercizi e dunque con scadenza naturale al 14/5/2004, continuando ad esercitarla senza deleghe e funzioni di rappresentanza (v. anche visura camerale, in atti).

La Sadobre s.p.a. (Stazione autostradale Doganale del Brennero s.p.a.), fondata nel 1971 da vari enti pubblici e banche (Camera di Commercio di Bolzano, Ente Autonomo Magazzini Generali di Bolzano, Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano) per la gestione delle stazioni doganali di confine connesse con l'Autostrada del Brennero, con l'abolizione delle frontiere comunitarie aveva sostanzialmente esaurito i propri originari compiti statutari, riducendo le proprie funzioni alla gestione dei terreni di cui era proprietaria, destinati a divenire in parte zona produttiva e in parte aree di pertinenza autostradale. In tale fase

della vita societaria, nel 2001, la Provincia aveva portato la sua quota di partecipazione al 63,06%.

In seguito alla rielezione a consigliere provinciale in occasione delle elezioni del 2003, il dott. Durnwalder il 19/5/2004 comunicava alla Commissione di convalida delle elezioni la cessazione dalla carica di membro del consiglio di amministrazione della Sadobre s.p.a., e l'elezione veniva convalidata dal Consiglio provinciale con delibera dell'8/6/2004.

2. I cittadini elettori odierni appellanti a sostegno della loro domanda di decadenza invocano la previsione normativa di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 1, l. prov. BZ n. 4/2003 – a tenore del quale *“ai fini delle elezioni del Consiglio provinciale da indirsi nell'anno 2003 trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, compatibilmente con le disposizioni di cui ai seguenti commi”* – e della lett. c) del comma 1 dell'art 11 della l. reg. n. 7/1983, secondo cui *“non sono eleggibili inoltre: a) ...; b) ...; c) i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione o delle Province autonome; d) ... .”*, sostenendo che la carica di membro del consiglio di amministrazione della Sadobre s.p.a., rivestita dal dott. Durnwalder in occasione della sua elezione nel novembre 2003, rientri in tale ipotesi di ineleggibilità.

Il Tribunale ha respinto il ricorso, riconducendo le ipotesi disciplinate dall'art. 11 l. reg. n. 7/1983 tra le fattispecie di

incompatibilità ed individuando, in diretta applicazione della sentenza della Corte Cost. n. 129/1975, il termine per la rimozione della denunciata situazione di conflitto al momento della convalida delle elezioni, nel caso di specie avvenuta l'8/6/2004 a carica societaria ormai cessata.

**2.1.** Ciò premesso, si osserva che la questione della qualificazione delle fattispecie disciplinate dall'art. 11 quali cause di ineleggibilità oppure, in alternativa, quali cause di incompatibilità, si pone come questione logicamente preliminare rispetto a quella dell'individuazione del tipo di cariche indicate dall'art. 11, comma 1 lett. c) l. reg. n. 7/1983, in conflitto con quella di consigliere regionale e provinciale, in quanto la seconda questione diventa rilevante ai fini decisorii nella sola ipotesi in cui le fattispecie dell'art. 11 vengano ricondotte nell'alveo dell'istituto dell'ineleggibilità di cui al precedente art. 10, poiché, diversamente, la situazione di conflitto in ogni caso sarebbe da ritenersi rimossa. Sotto tale profilo, i primi giudici hanno correttamente ritenuta assorbita la seconda questione dalla soluzione da essi data alla prima, mentre, nelle valutazioni espresse da questa Corte nell'ordinanza di rilievo della questione di costituzionalità della legge interpretativa n. 3/2004, la questione preliminare in esame è stata delibata, ai fini del giudizio di rilevanza, nel senso della qualificazione delle ipotesi in esame in termini di cause di ineleggibilità (senza che ciò precluda il riesame, nella presente sede decisoria, della questione in tal modo delibata nell'ordinanza di

rimessione, attesa la non assimilabilità di un'ordinanza *ex art.* 23 l. 11/3/1953, n. 87, ad una sentenza non definitiva; v. sul punto, per tutte, Cass. 9/6/2005, n. 12175, secondo cui l'ordinanza, con la quale sia stata sollevata una questione di legittimità costituzionale, ha la forma e la natura sostanziale dell'ordinanza, in quanto non decide, in tutto o in parte, la controversia, mentre la valutazione sulla rilevanza della questione ha carattere meramente deliberativo ed è priva di efficacia vincolante sulle questioni da adottare successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale).

**2.2.** Orbene, rileva questa Corte, in merito alla questione sopra enucleata, che non possa condividersi l'operazione ermeneutica dei primi giudici, di riconduzione dell'art. 11 l.reg. n. 7/1983 (come richiamato dall'art. 1, comma 1, l. prov. BZ n. 4/2003) nell'alveo delle ipotesi di incompatibilità e/o di creazione di un terzo *genus* di ineleggibilità affievolita rimovibile fino al momento della convalida delle elezioni.

Ritiene, invero, questo collegio che, mentre l'art. 12 contempla le ipotesi di incompatibilità di cariche dettando anche i meccanismi per la loro efficace e tempestiva rimozione (entro il termine di dieci giorni dalla convalida delle elezioni), gli artt. 10 e 11 traccino, invece, la completa disciplina, alternativa alle ipotesi di incompatibilità, di situazioni definite tutte di ineleggibilità, e che sia inesistente la lacuna ravvisata dai primi giudici in una pretesa incompiutezza della disciplina del meccanismo di rimozione delle situazioni contemplate dall'art. 11.

**2.2.1.** In tal senso depone in primo luogo la formulazione letterale, *in parte qua* chiara ed univoca, dell'art. 11 l.reg. n. 7/1983 che, sotto la rubrica “*Altre cause di ineleggibilità*”, esordisce, all'inizio del comma 1, “*Non sono eleggibili inoltre: a) ...; b) ....; c) ...; d) ... .*” per proseguire, al comma 2, “*Non sono eleggibili infine: a) ...; b) abrogato (n.d.e.); c) ... .*”, così aggiungendo alle cause di ineleggibilità a consigliere regionale (oggi, in seguito all'emanazione della l. cost. n. 2/2001 e dell' art. 1, comma 1, l. prov. Bolzano n. 4/2003, da ritenersi riferita alla carica elettiva di consigliere provinciale di Bolzano), già contemplate nel precedente art. 10, una serie di altre ipotesi di ineleggibilità.

La disciplina del meccanismo di rimozione delle cause di ineleggibilità, entro il termine dell'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature, interamente contenuta nei commi 2 e ss. dell'art. 10, evidentemente non necessitava di essere riprodotta nel successivo art. 11, il quale, appunto, si limitava ad aggiungere altre cause di ineleggibilità, in quanto tali *de plano* assoggettate alla disciplina dell'art. 10.

Ne consegue che la disciplina dettata dai commi 2 ss. dell'art. 10 – secondo cui le cause di ineleggibilità, previste al primo comma (rispettivamente per membri del Governo, Commissari del Governo, sindaci dei comuni maggiori, magistrati, militari di alti ranghi, dipendenti regionali o provinciali ed ecclesiastici in particolari situazioni), sono destinate a non produrre effetto, qualora l'interessato cessi dalle relative funzioni per dimissioni,

trasferimento, revoca dell'incarico o richiesta di collocamento in aspettativa rispettivamente intervenuti non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature – non può non essere applicata, in via diretta, anche in riferimento alle ulteriori cause di ineleggibilità previste dall'art. 11, da ritenersi pure destinate a non avere effetto se rimosse entro il termine previsto per la presentazione delle candidature.

In altri termini, la disciplina delle ineleggibilità alla carica di consigliere regionale (oggi, provinciale) è interamente contenuta nel combinato disposto degli artt. 10 e 11 l. reg. n. 7/1983, ed altrettanto compiuta è la disciplina del relativo meccanismo di rimozione, interpretazione alla quale si giunge sulla base di una semplice e piana esegesi letterale del combinato disposto delle due norme, senza necessità del ricorso all'interpretazione estensiva, e tanto meno analogica, del citato art. 10.

Peraltro, la stessa tecnica legislativa, di prevedere, dopo l'elencazione di una prima serie di ipotesi di ineleggibilità seguita, nello stesso articolo di legge, dalla disciplina delle modalità e del termine della loro rimozione, in un articolo successivo ulteriori cause di ineleggibilità, è stata adottata anche dalla legge provinciale della Provincia autonoma di Trento 5/3/2003, n. 2 (emanata nell'esercizio della potestà legislativa in materia, affidata con la citata l. Cost. n. 2/2001 alle Province autonome), nella redazione degli artt. 15 (sotto la rubrica “*Cause d'ineleggibilità alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale*”) e 16

(rubricato “*Altre cause d'ineleggibilità*”), a conferma della compiutezza della disciplina risultante da siffatta tecnica, evidentemente presupposta, in epoca successiva, anche dal legislatore provinciale trentino.

**2.2.2.** A suffragio di tale conclusione milita, poi, l'argomento di carattere storico-evolutivo, per cui il legislatore regionale, novellando a suo tempo con l. reg. 26/2/1990, n. 5, gli artt. 11 e 12 della l. reg. n. 7/1983, aveva soppresso la lettera b) del comma 2 dell'art. 11 (“*Non sono eleggibili infine: ... b) coloro che hanno liti pendenti, ad eccezione di quelle in materia tributaria, in quanto parte in procedimento civile od amministrativo con la Regione o con le Province di Trento e di Bolzano;*”) e contestualmente inserito, dopo il comma 3 dell'art. 12, il comma 3-bis, del seguente tenore letterale: “*Non può ricoprire la carica di consigliere regionale colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con la Regione o con le Province di Trento e di Bolzano. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità*”. Ciò significa che il legislatore regionale era del tutto consapevole della qualificazione delle ipotesi contemplate dall'art. 11 come cause di ineleggibilità, in quanto, diversamente opinando, il trasporto del soggetto avente liti in corso con l'ente dall'art. 11 al successivo art. 12 non avrebbe avuto alcun senso, né logico né pratico, e la modifica legislativa del 1996 – aderendo alla tesi interpretativa del Tribunale – verrebbe assoggettata ad un'inammissibile interpretazione abrogativa.

**2.2.3.** Errato appare, poi, il richiamo dei primi giudici agli insegnamenti di Corte Cost. n. 129 del 21/5/1975, in quanto tale pronuncia della Corte delle leggi era intervenuta in riferimento all'art. 15, n. 3), del d.p.r. 16/5/1960, n. 570, la quale norma prevedeva, raggruppandole e concentrandole nell'unica categoria di cause denominate di ineleggibilità e senza precisare a quale arco temporale dovesse aversi riguardo per ritenerne la sussistenza e la perduranza, tutta una serie di situazioni di conflitto di interessi che, negli strumenti legislativi approvati a disciplina dell'identica materia in epoca successiva sia a livello nazionale che nelle regioni autonome, e così anche e proprio nell'ora invocata l. reg. n. 7/1983, erano finite per essere incluse o fra le cause tuttora definite di ineleggibilità (soggiacenti, agli effetti di una loro efficace e tempestiva eliminazione ed in conformità alla *ratio* di evitare una *captatio benevolentiae* e/o ad alterare il principio di parità tra i candidati, ad una disciplina sostanzialmente impostata sul principio della rimozione entro il termine utile per la presentazione delle candidature, e quindi anticipata ad un momento anteriore alla consultazione degli elettori) o, in alternativa, tra le cause di incompatibilità (in conformità alla *ratio* ispiratrice di evitare l'insorgenza di situazioni di conflitti d'interessi passibili di rimozione in epoca successiva alle elezioni, entro il momento della convalida).

Così operando, i primi giudici hanno omesso di considerare lo sviluppo della giurisprudenza costituzionale e di legittimità nel

periodo successivo al 1975, che ha condotto alla sistemazione delle situazioni di conflitto tra le due categorie dell'ineleggibilità d'un lato e dell'incompatibilità d'altro lato, nonché a trascurare il cambiamento del contesto normativo successivo al T.U. n. 570/1960.

Tale contesto normativo, recependo gli orientamenti giurisprudenziali affermatasi in materia, nelle more era, invero, rimasto profondamente cambiato: a livello nazionale, dalla legge n. 154 del 1981 (oggi trasfusa, *in parte qua*, nel d. lgtv. n. 267/2000), ed a livello regionale, nella scia della legislazione nazionale, dalla l. reg. n. 7/1983. Nel nuovo impianto normativo veniva, in particolare, accolta e sviluppata espressamente la distinzione fra cause di ineleggibilità, che impediscono l'elezione e la viziano se essa avviene, le quali devono essere rimosse, per evitare tale conseguenza, entro la data fissata per la presentazione delle candidature, e cause di incompatibilità, che impediscono semplicemente di ricoprire la carica di consigliere dell'ente, per le quali è previsto un apposito procedimento di contestazione al cui termine soltanto esse danno luogo, ove non siano rimosse, a decadenza dalla carica. Di conseguenza era stato abrogato, fra l'altro, l'art. 15 T.U. n. 570/1960 (v. art. 10, numero 2, della legge n. 154/1981), oggetto della pronuncia additiva della Corte Cost. n. 129/1975 posta dal Tribunale a fondamento della propria decisione.

Concludendo sul punto in esame, il *dictum* additivo di cui alla sent. Corte Cost. n. 129/1975 si riferisce ad un quadro

ordinamentale ampiamente superato sia a livello legislativo sia a livello giurisprudenziale, e non è dunque applicabile alle fattispecie normative di cui all'art. 11 l. reg. n. 7/1983, qualificabili *de plano* in termini di ineleggibilità, compiutamente disciplinate, quanto alle modalità ed ai termini della loro rimozione, dall'art. 10, commi 2 ss. della legge regionale n. 7/1983 e successive modificazioni, come richiamata dall'art. 1, comma 1, l. prov. BZ n. 4/2003 (a prescindere dal rilievo dell'inapplicabilità *ab imis* di una pronuncia additiva, formatasi ad integrazione di una determinata disposizione di legge, ad una fattispecie soggetta ad una disposizione di legge diversa e successiva, senza previamente sollevare la questione di costituzionalità di tale ultima legge, in quanto, così procedendo, il giudice di merito si erge a giudice delle leggi).

**2.3.** La soluzione sopra sviluppata rende superfluo l'esame delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal pubblico ministero nel proprio atto d'appello (alle quali nella fase di riassunzione, in via subordinata, ha aderito la difesa del dott. Durnwalder), presupponenti l'accertamento di una lacuna legislativa per l'incompiutezza di disciplina delle fattispecie di cui all'art. 11 l. reg. n. 7/1983, invece recisamente da escludersi per i motivi sopra esposti.

**3.** In ordine logico successivo s'impone dunque l'esame della questione centrale della presente controversia, relativa all'individuazione delle cariche nell'ambito delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione o delle Province autonome,

che a norma del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, l. prov. BZ n. 4/2003 (che testualmente recita: “*ai fini delle elezioni del Consiglio provinciale da indirsi nell'anno 2003 trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, compatibilmente con le disposizioni di cui ai seguenti commi.*”) e 11, comma 1 lett. c) l. reg. n. 7/1983 (che statuisce: “*Non sono eleggibili inoltre: ... c) i rappresentanti legali, amministrativi o dirigenti delle società con capitale maggioritario della Regione o delle Province autonome; ...*”) devono ritenersi ostative all'eleggibilità a consigliere provinciale nella Provincia di Bolzano.

Secondo la tesi interpretativa sostenuta dal consigliere Durnwalder, il passaggio testuale “*i rappresentanti legali, amministrativi o dirigenti delle società con capitale maggioritario della Regione o delle Province autonome*” dovrebbe essere letto come se recitasse “*i legali rappresentanti, siano essi amministratori o dirigenti,*” delle considerate società per azioni, con la conseguente limitazione della causa di ineleggibilità ai soli legali rappresentanti, mentre, secondo la tesi interpretativa sostenuta dagli elettori ricorrenti, dovrebbe essere letto come se recitasse “*i legali rappresentanti, gli amministratori ed i dirigenti*” delle società per azioni partecipate in via maggioritaria dagli enti in questione, con conseguente sufficienza, ai fini dell'integrazione del fatto ostativo all'eleggibilità, della sola carica di membro del consiglio di amministrazione, a prescindere dalla rappresentanza legale.

**3.1.** Giova premettere che tale diatriba interpretativa, come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale nella sua sentenza n. 232 del 5-16/6/2006, si fonda sull'oscurità oggettiva del dettato legislativo, donde la natura effettivamente interpretativa attribuita dalla Consulta – e, prima, da questa Corte nell'ordinanza di rimessione del 3/11/2004 – all'impugnata legge regionale d'interpretazione autentica n. 3/2004 per affermarne l'applicabilità retroattiva alla fattispecie *sub iudice* e per escluderne la portata innovativa con efficacia *ex nunc*, in quanto, diversamente, la questione di legittimità costituzionale, sollevata da questa Corte con la citata ordinanza di rimessione, sarebbe dovuta essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza (v., sul punto, il seguente passaggio della citata pronuncia della Consulta: *“L'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, della questione non è fondata. L'ampia illustrazione, da parte dell'ordinanza di rimessione, degli elementi che, anche a causa delle "non trascurabili imperfezioni terminologiche" della norma oggetto di interpretazione autentica, depongono in favore della tesi sostenuta dal convenuto nel giudizio a qua, non costituisce certamente indice di "perplexità" circa la non manifesta infondatezza della questione ovvero di "ambiguità" della motivazione circa l'incidenza della pronuncia sollecitata a questa Corte sull'esito del giudizio. Al contrario, con un iter argomentativo del tutto corretto la Corte rimettente ha diffusamente esposto le ragioni per le quali, a prescindere dall'autoqualificazione, la legge regionale n. 3 del 2004 doveva*

*effettivamente qualificarsi come di interpretazione autentica, e ciò al fine di trarre la conclusione che quella legge disciplina la fattispecie sub iudice in virtù della sua efficacia retroattiva”*).

**3.2.** Giova, altresì, rimarcare che la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in forza dell'art. 25 dello Statuto speciale di autonomia era titolare di una potestà legislativa propria ed esclusiva in materia elettorale, comprensiva anche della materia delle ineleggibilità ed incompatibilità, ora, in seguito alla riforma costituzionale di cui alla l. Cost. 31/1/2001, n. 2, attribuita *ex novellato* art. 47 dello Statuto a ciascuna delle due Province autonome, entro i limiti costituiti dalla Costituzione e dai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, dal rispetto degli obblighi internazionali e tenuto conto delle differenziate disposizioni dettate dallo Statuto per le due Province. Ne consegue, come affermato dalla Corte Cost. con sent. n. 276/1997, che ciò consentiva alla Regione di disciplinare la materia delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità in modo differenziato rispetto alla disciplina statale (ed alle altre Regioni a statuto speciale), così come la stessa potestà legislativa oggi spetta alle due Province autonome. Infatti, una volta attribuita la potestà legislativa primaria in una determinata materia alla Regione o alle Province autonome, la possibilità di porre una disciplina differenziata, purché esercitata nei limiti della ragionevolezza, costituisce l'essenza stessa della discrezionalità connessa a tale potestà.

Come accennato sopra *sub* 2.2.3., mentre lo Stato aveva regolato la materia con la l. 23/4/1981, n. 154, la Regione, seguendone l'impianto generale di fondo, ma non ricalcando in modo pedissequo la disciplina specifica delle singole ipotesi di ineleggibilità/incompatibilità contenuta nella legge statale, aveva legiferato in materia emanando la l. reg. n. 7/1983. In seguito alla riforma costituzionale dello Statuto speciale, la Provincia autonoma di Bolzano ha emanato la sopra citata l. prov. n. 4/2003 limitandosi a recepire, *in parte qua*, la disciplina della precedente l. reg. n. 7/1983, mentre la Provincia autonoma di Trento ha emanato la l. prov. n. 2/2003 disciplinando la materia *ex novo*.

**3.3.** Orbene, il criterio guida nell'interpretazione della norma in esame è quello della necessità di una sua interpretazione conforme alla Costituzione, investendo invero i principi posti da una costituzione non flessibile l'intero ordinamento e funzionando gli stessi dunque come criterio supremo di ermeneutica delle leggi ordinarie, con la conseguenza che, se una norma si presta a diverse interpretazioni, di cui ciascuna produce effetti di maggiore o minore ampiezza ed intensità, l'interpretazione da scegliersi è quella più aderente al principio costituzionale. Ove, pertanto, una norma incida su posizioni costituzionalmente garantite, tra i vari possibili significati attribuibili, deve essere preferita quello più rigoroso e restrittivo, che pregiudichi in maniera meno gravosa quella posizione.

Applicando tale generale principio ermeneutico alla materia che ci occupa, la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che le cause di ineleggibilità, derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo, sancito dall'art. 51 Cost. e comunemente ricondotto tra i diritti inviolabili garantiti dall'art. 2 Cost., sono di stretta interpretazione e devono rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse, cui sono preordinate, talché il precetto espresso nell'art. 51, comma 1, Cost. deve trovare, per quanto possibile, la più ampia estensione, compatibilmente con la duplice finalità di garantire lo svolgimento della competizione elettorale in condizioni di eguaglianza tra i candidati e di assicurare l'autenticità e genuinità del voto, di modo che l'eleggibilità costituisca la regola e l'ineleggibilità l'eccezione, come tale da interpretarsi in modo restrittivo (v. in tal senso, per tutte, Corte Cost. nn. 46/1969, 1020/1988, 53/1990).

**3.4.** Con ciò individuato il criterio supremo di guida dell'operazione ermeneutica di ricostruzione del significato del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, l. prov. BZ n. 4/2003 e art. 11, comma 1 lett. c), l. reg. n. 7/1983, questa Corte ritiene che una serie di argomenti di carattere letterale-grammaticale, logico-sistematico e storico-evolutivo impongano di restringere l'ipotesi di ineleggibilità prevista dalla citata lettera c) ai soli membri del consiglio di amministrazione (o dirigenti) delle società di capitale a

partecipazione maggioritaria della Regione o delle Province, muniti di legale rappresentanza esterna della società.

**3.4.1.** Premesso che tale tesi sembrerebbe a prima vista smentita dalla mancanza di una virgola a seguito del vocabolo “*dirigenti*” – la cui presenza avrebbe addirittura imposto, da un punto di vista grammaticale, la lettura nel senso qui proposto, attribuendo ai due sostantivi “*amministratori*” e “*dirigenti*” univoca natura di apposizione, a migliore specificazione del sostantivo iniziale “*rappresentanti legali*”, ma in tal caso, in virtù delle massime *in claris non fit interpretatio* e *interpretatio cessit in claris*, non sarebbe insorta alcuna esigenza interpretativa (v. anche sopra *sub 3.1.*) –, si osserva che, a favore di tale ricostruzione interpretativa, depone, sotto un profilo grammaticale-letterale, il fatto che i due sostantivi “*amministratori*” e “*dirigenti*” – ciò vale, peraltro, anche per la previsione contenuta nella lettera b) del comma in esame –, a differenza di quello iniziale “*rappresentanti legali*” seguito da una virgola, non sono preceduti dall'articolo determinativo e sono tra di loro collegati dalla congiunzione disgiuntiva “*o*”, il che porta ad escludere che il legislatore abbia voluto porre tra i citati termini una sequenza meramente eleniativa di carattere cumulativo.

Infatti, il legislatore, quando nella redazione dello stesso documento normativo voleva esprimersi nel senso di una elencazione cumulativa, si è espresso in tal senso in modo chiaro e univoco, usando la congiunzione copulativa “*e*” (v. la successiva lettera d) del comma 1 dell' art. 11, nella quale il richiamo,

cumulativo, ai “*consulenti legali, amministrativi e tecnici*” risulta essere stato fatto con pertinente ricorso alla congiunzione “e”), oppure antepoendo ad ogni singolo termine la preposizione “di” (v. le previsioni contenute nel successivo articolo 12, comma 2, elencativo delle cause di incompatibilità: “*Non è infine compatibile con la carica di consigliere regionale l'incarico: a) di presidente, di membro del consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di enti, istituti, associazioni e società sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle Province Autonome;*”, ove nell'ambito della singola lettera i sostantivi individuanti le singole categorie delle cariche incompatibili sono precedute da tale preposizione, equivalente, attesa la diversa formulazione grammaticale, all'uso dell'articolo determinativo nelle previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 11).

Dall'esempio da ultimo citato emerge inoltre che, laddove il legislatore, nell'ambito dello stesso testo normativo, voleva esprimere una disposizione chiara e univoca non solo sotto il profilo sintattico, ma anche sotto il profilo semantico, richiamava in forma analitica e dettagliata le singole figure involgenti situazioni di conflitto con termini univoci, quali “*presidente*”, “*membro del consiglio di amministrazione*”, “*direttore generale*”, “*dirigente*”.

Orbene, in applicazione del criterio ermeneutico della presuntiva costanza terminologica del legislatore, quantomeno nell'ambito di uno stesso documento normativo, se ne deve dedurre che, qualora il legislatore avesse voluto configurare la carica di semplice membro

del consiglio di amministrazione quale causa di ineleggibilità, lo avrebbe detto chiaramente (come, appunto, lo ha detto chiaramente nell'art. 12 con riferimento alle cause di incompatibilità).

Si aggiunga che, nel caso di specie, l'omissione della virgola alla fine dei due sostantivi, fungenti da apposizione, può addirittura giustificarsi sotto un profilo sintattico-grammaticale, in quanto il complemento indiretto di specificazione (“*delle società per azioni ...*”), che segue l'ultimo dei tre sostantivi, si riferisce palesemente a ciascuna delle tre categorie indicate, e non solo ai “*rappresentanti legali*”, mentre l'uso della virgola avrebbe potuto ingenerare qualche dubbio al riguardo.

Se, poi, si considera che la l. reg. n. 7/1983 è stata varata in epoca successiva alla legge statale 23/4/1981, n. 154 – che a livello nazionale aveva riordinato la disciplina delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità con le cariche di consigliere regionale (delle regioni a statuto ordinario), provinciale, comunale e circoscrizionale –, la quale all'art. 2, comma 1 numero 10) contemplava tra i soggetti ineleggibili “*i legali rappresentanti ed i dirigenti della delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune*”, facendo ricorso alla congiunzione copulativa “*e*”, la scelta del legislatore regionale di usare una diversa formulazione che conduce al significato sopra delineato, deve qualificarsi come indicativa di una *voluntas* oggettiva diretta ad esprimere siffatto significato

alternativo a quello che diversamente sarebbe stato espresso in modo univoco alla stregua della formulazione della legge statale.

Né appare fondata la tesi degli elettori ricorrenti, secondo cui il testo tedesco della norma – che recita testualmente: “*Nicht wählbar sind ferner: a) ...; b) ...; c) die gesetzlichen Vertreter, die Verwalter oder Leiter von Aktiengesellschaften mit Mehrheitskapital der Region oder der autonomen Provinzen; d)...*” – avrebbe un valenza semantica e sintattica univoca, nel senso che esprimerebbe in modo chiaro una sequenza enumerativa in cui ciascun termine indicherebbe una categoria autonoma di cariche ostative all'eleggibilità, di modo che si verterebbe a fronte di elencazione cumulativa e non già di apposizione specificativa del primo termine. A prescindere dal rilievo in diritto che a norma dell'art. 99 dello Statuto speciale di autonomia negli atti legislativi comunque “*fa testo*” la lingua italiana, si osserva che, al fine di garantire l'univocità del testo tedesco, anche il terzo sostantivo “*Leiter*” sarebbe dovuto essere preceduto dall'articolo determinativo, la cui omissione consente, anche nella lingua tedesca, di leggere i sostantivi “*Verwalter*” e “*Leiter*” quale apposizione a specificazione della categoria espressa dalla locuzione “*die gesetzlichen Vertreter*”.

Infondato appare, poi, l'argomento *ad absurdum* addotto dalla difesa degli elettori ricorrenti secondo cui, accogliendo l'interpretazione sopra prospettata, del tutto irragionevolmente sarebbero eleggibili i legali rappresentanti delle società per azioni

con capitale maggioritario della Regione o delle Province autonome, i quali non siano anche amministratori o dirigenti.

L'argomento si fonda sull'erronea premessa in diritto che legali rappresentanti di società per azioni possano essere anche soggetti diversi dai membri del consiglio di amministrazione o dai dirigenti. Nelle società per azioni, invero, esiste una necessaria correlazione tra potere di rappresentanza e potere di gestione, nel senso che il potere di rappresentanza legale (necessaria) della volontà sociale nei confronti dei terzi può essere attribuita solo agli amministratori (arg. ex artt. 2328 ss. c.c., secondo cui la rappresentanza legale è attribuita agli amministratori indicati nello statuto o dalla deliberazione di nomina oppure, quando lo statuto lo consente, dalla deliberazione dell'organo amministrativo, ma, in ogni caso, ad amministratori muniti del potere di gestione), oppure, secondo ormai costante orientamento giurisprudenziale, ai direttori generali di cui all'art. 2396 c.c., per il ramo aziendale al quale sono preposti o nei casi di relativa previsione statutaria o nomina assembleare. Non essendo, dunque, configurabile una rappresentanza legale delle società per azioni, se non in capo agli amministratori o dirigenti muniti dei relativi poteri di gestione – da non confondere con la rappresentanza volontaria conferibile dai rappresentanti legali per singoli negozi (eventualmente con la correlativa rappresentanza processuale) anche a terzi estranei, né amministratori né soci; ma il fenomeno della rappresentanza volontaria non è affatto considerato

dalle leggi in materia elettorale (e così neppure dalla l. reg. n. 7/1983) –, la prospettata *reductio ad absurdum* cade nel vuoto.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, la specificazione legislativa del *genus* “*rappresentanti legali*” con le due *species* “*amministratori*” e “*dirigenti*” assolve la funzione oggettiva di chiarire che entrambi i tipi di cariche da ultimo menzionate rientrano nell'ipotesi di ineleggibilità, se accompagnate dai poteri di rappresentanza legale.

**3.4.2.** Ulteriore argomento a suffragio della limitazione della causa di ineleggibilità in esame ai soli componenti dei membri del consiglio di amministrazione (o dirigenti) che siano anche muniti di rappresentanza legale verso l'esterno, è costituito dalla prassi interpretativa ultradecennale della Commissione di convalida del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige/Südtirol che, in occasione di sospetti di ineleggibilità già in passato sorti in ordine a diversi consiglieri eletti in provincia di Bolzano e risultati membri di consigli di amministrazione di società per azioni con capitale maggioritario della Provincia, non muniti di poteri rappresentanza legale, aveva costantemente deciso per l'insussistenza della situazione di conflitto, escludendo l'applicabilità della norma alle fattispecie vagliate (v. la documentazione prodotta dalla difesa del consigliere Durnwalder sub doc. 3-7 del fascicolo di primo grado).

Tale costante prassi interpretativa assume rilevanza, in primo luogo, quale indice di interpretazione autentica della norma in esame da parte del consesso legislativo, di cui la Commissione di

convalida costituisce emanazione, nell'esercizio del potere di autodichia in sede di convalida dei propri consiglieri.

In secondo luogo, siffatta consolidata prassi interpretativa costituisce sicuro indice della *voluntas* del legislatore bolzanino del 2003, il quale, nell'esercizio della nuova potestà legislativa conferitagli dal novellato art. 47 dello Statuto di autonomia, con il procedimento legislativo rafforzato ivi previsto ha emanato la più volte citata l. prov. 13/3/2003, n. 4, e nell'art. 1, comma 1 ha disposto l'applicazione, per le elezioni del Consiglio provinciale del 2003, delle “*norma di cui alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche*”, così indubbiamente riferendosi al significato che quel testo normativo aveva assunto nel momento dell'emanazione della nuova legge provinciale anche per prassi della Commissione di convalida, e dunque implicitamente, ma necessariamente recependo il significato attribuitogli da tale prassi.

**3.4.3.** Da ultimo, si osserva che la *ratio legis*, ravvisabile nella limitazione delle ipotesi di ineleggibilità in esame ai soli membri del consiglio di amministrazione (o dirigenti), i quali siano anche muniti del potere di rappresentanza legale delle società in questione, indubbiamente si muove entro i limiti di ragionevolezza riservata alla discrezionalità del legislatore e non è ulteriormente sindacabile.

Invero, giova al riguardo premettere che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Consulta e della Corte di Cassazione, a fondamento delle cause di ineleggibilità viene individuata l'esigenza che in campagna elettorale ogni

candidato operi in condizioni di parità, rispetto agli altri, e che, a tal fine, sia impedita ogni posizione di potere o di supremazia, che possa influire in via diretta sulla libera formazione della volontà degli elettori, mentre le cause di incompatibilità mirano a garantire l'imparzialità e il disinteresse nell'esercizio delle cariche pubbliche e ad evitare che l'eletto versi in posizione di conflitto d'interessi con l'ente pubblico di cui è divenuto esponente elettivo, donde il diverso termine ultimo di rimozione delle rispettive situazioni impeditive, individuato, per le cause di ineleggibilità, nel momento della presentazione delle candidature e, per le cause di incompatibilità, nel momento conclusivo del procedimento di convalida (v. in tal senso, per tutte, Corte Cost. n. 450/2000; Cass. n. 7123/1998). Tali principi generali e fondamentali, per le regioni a statuto ordinario sono, ormai, stati codificati dalla l. 2/7/2004, n. 165 (intitolata “*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*”), il cui art. 2, lett. a), prevede che la potestà legislativa delle regioni ordinarie in materia di ineleggibilità alle cariche di Presidente della regione, componente della Giunta regionale e consigliere regionale debba essere esercitata tra l'altro nei limiti del principio fondamentale della “*sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare **in modo diretto** la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati*”, mentre il successivo

art. 3, lett. a) per le cause di incompatibilità pone il principio fondamentale che le stesse possano essere previste *“in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva”*.

Orbene, nel caso di specie la limitazione dell'ineleggibilità in esame ai soli legali rappresentanti delle società per azioni a partecipazione maggioritaria degli enti territoriali *de quibus* e la mancata estensione ai semplici componenti del consiglio di amministrazione trovano evidentemente fondamento nella valutazione discrezionale del legislatore locale (regionale prima, e provinciale poi), secondo cui il semplice componente del consiglio di amministrazione non possa, in via immediata e diretta, influenzare le scelte del corpo elettorale. Tale valutazione non appare priva di un fondamento di ragionevolezza – che, si ripete, costituisce il limite alla discrezionalità del legislatore, per il resto non sindacabile –, attesa la formazione collegiale della volontà dell'organo di gestione (così, nello statuto sociale della Sadobre s.p.a., in atti, per le deliberazioni del CdA, all'epoca composto da dieci membri, era richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti) e la conseguente non visibilità esterna del comportamento

assunto dal singolo componente dell'organo amministrativo, nonché stante l'inidoneità – evidentemente ritenuta dal legislatore – dei poteri di vigilanza, di controllo e di cogestione, spettanti al singolo componente del consiglio di amministrazione, a costituire fonte di indebite pressioni sugli elettori e/o causa di disparità di posizione, rispetto agli altri candidati. Ed infatti, in esito ad una riflessione più approfondita, appare persino dubbio che in capo ad un semplice membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni a partecipazione maggioritaria di un ente territoriale, designato a norma dell'art. 2449 c.c. dallo stesso ente titolare della quota di maggioranza, possa ravvisarsi una situazione di conflitto d'interesse con la carica elettiva ricoperta nell'ambito dell'ente pubblico territoriale, essendo il componente designato dall'ente pubblico tutt'al contrario sostanzialmente tenuto a perseguirne gli interessi (pena la facoltà di revoca spettante all'ente pubblico azionista ex comma 2 del citato art. 2449 c.c.), con la conseguenza che in siffatte ipotesi appare persino irragionevole la previsione di una causa di incompatibilità e, a maggior ragione, di una causa d'ineleggibilità.

Osservasi, per inciso, che l'identica *ratio legis* sta a fondamento della scelta del legislatore provinciale trentino, il quale con la l. prov. 5/3/2003, n. 2, adottando una formulazione letterale univoca, ha limitato la causa di ineleggibilità in esame ai soli amministratori muniti di rappresentanza legale (v. art. 16, comma 1 lett. c) di tale l. prov.)

Quanto, infine, al richiamo della difesa degli elettori ricorrenti alla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno erariale dei componenti del consiglio di amministrazione di una società per azioni a partecipazione pubblica (v. Cass. 26/2/2004, n. 3899), non si ravvisa alcun nesso con la problematica delle cause d'ineleggibilità e/o incompatibilità elettorali, tanto più che la sussistenza di forme di responsabilità viepiù accentuata degli amministratori di siffatte società riduce comunque il rischio dell'abuso delle rispettive eventuali posizioni di potere economico.

**3.5.** Conclusivamente, sulla base degli argomenti sopra sviluppati, rafforzati dal criterio-guida dell'interpretazione costituzionalmente orientata – che secondo quanto esposto sopra *sub* **3.3.** impone un'interpretazione tendenzialmente restrittiva delle cause impeditive poste dal legislatore ordinario al diritto costituzionalmente garantito dell'elettorato passivo –, non può non pervenirsi alla conclusione che la norma di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 1, l. prov. BZ n. 4/2003 e 11, comma 1 lett. c), l. reg. n. 7/1983 limiti la causa di ineleggibilità ivi prevista ai soli rappresentanti legali (siano essi amministratori o dirigenti) delle società per azioni a capitale maggioritario della Regione o delle Province Autonome, con la conseguenza che il consigliere Durnwalder nelle elezioni del novembre 2003 era eleggibile.

Ne deriva la conferma dell'impugnata sentenza, seppure con diversa motivazione.

Da ultimo, preme rilevare che il vizio di fondo, che affligge l'impianto argomentativo del ricorso e delle successive difese degli elettori, che hanno proposto l'azione popolare, consiste nell'essersi gli stessi affidati a un precedente della S.C. – in particolare, alla pronuncia delle Sez. Un. Civ. n. 10779 del 9/7/2003 – che si occupa di una disposizione di legge statale (e precisamente dell'art. 60, comma 1 n. 10, d.lgtv. n. 267/2000 che *in parte qua* ricalca la causa di ineleggibilità già contemplata dall'art. 2, comma 1 n. 10, l. n. 154/1981), di tenore recisamente diverso dalla fattispecie prevista dal combinato disposto degli artt. 1, comma 1, l. prov. BZ n. 4/2003 e 11, comma 1 lett. c), l. reg. n. 7/1983, da applicarsi alla fattispecie *sub iudice* (le stesse considerazioni valgono pure con riguardo alla recentissima sent. Corte Cost. n. 217/2006, invocata dalla difesa dei ricorrenti all'odierna udienza di discussione, la quale pure si occupa della sola disciplina statale). Infatti, come già rilevato sopra a p. 30, secondo la citata disciplina nazionale non sono eleggibili “*i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia, ...*”, e non v'è dubbio che in base a tale disposizione di legge statale – che, ripetesi, non si applica alla fattispecie *sub iudice*, assoggettata alla diversa disciplina legislativa d'emanazione provinciale e regionale – sono colpiti dall'ineleggibilità sia i legali rappresentanti, sia i semplici dirigenti delle società in questione (con la precisazione che

secondo l'ormai dominante indirizzo giurisprudenziale della S.C. tale ultima categoria comprende anche i semplici membri del consiglio di amministrazione delle società medesime); ma ciò proprio in considerazione della diversa formulazione letterale della norma statale rispetto a quella regionale, implicante una diversa scelta – discrezionale – del relativo legislatore.

4. Considerata la complessità delle questioni interpretative dedotte nel presente giudizio, e tenuto conto della sostanziale riforma della motivazione posta dai primi giudici a base della corretta statuizione di rigetto dell'azione popolare esperita dai ricorrenti elettori, si ravvisano giusti motivi per dichiarare le spese del grado intermante compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando nei procedimenti elettorali in grado di appello iscritti a ruolo ai nn. 172/2004 R.G. e 177/2004 R.G., tra di loro riuniti, promossi da Girardi Rolando, Lobis Markus, Troger Christian, Senoner Klaus Robert, Comploi Hubert, Martini Toni, Berger Karl, Gruber Johann, Michaeler Hans-Jörg, Siller Rudolf, Unterhuber Anton Franz e Weissteiner Ferdinand Oswald, nonché dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, nei confronti di Durnwalder dott. Luis, in contraddittorio con il Presidente *pro tempore* del Consiglio Provinciale di Bolzano ed il Presidente *pro tempore* del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, avverso la sentenza n. 808/2004 dd. 19-24/8/2004

del Tribunale di Bolzano, con separati ricorsi depositati il 13 e 21/9/2004, così provvede:

respinge

entrambi gli appelli, confermando l'impugnata sentenza ai sensi di cui in motivazione;

dichiara

le spese del presente grado interamente compensate fra tutte le parti.

Bolzano, li 28/7/2006

Il Consigliere estensore

dott. Bernhard Lageder

Il Presidente

dott. Renzo P. Pacher